

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: DISCARICO DI QUOTE DI DIRITTO ANNUALE ISCRITTE A RUOLO - CZ 129181 - SE. CO. TUR CALABRIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

Visto il D.M. 359/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il D.M. Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" che istituisce la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia" avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi distaccate in Crotone, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca Complesso Valentianum;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 1 settembre 2022 avente ad oggetto "Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)";

TENUTO CONTO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia:

VISTA la determinazione del Presidente n. 37 del 02/08/2023 avente ad oggetto "Incarico Segretario Generale FF e nomina Conservatore del Registro delle Imprese" ratificata con D.G. n. 122 del 04/09/2023;

VISTA l'istanza di sgravio inviata via PEC in data 30/10/2024 prot. 29110, ad integrazione, da PETRONE MICHELE, in qualità di ex membro del dell'impresa SE.CO.TUR CALABRIA SRL, N. REA CZ 129181, con la quale si chiede lo sgravio della cartella esattoriale n. 03020240006019856001 relativa all'omesso versamento del diritto annuale 2020;

VERIFICATO che la società di cui sopra è stata cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese ai sensi art. 2490 c.c. con Determinazione del Conservatore n.17 del 03/05/2022;

CONSIDERATO che per le ulteriori posizioni di società di capitale, cooperative e consorzi cancellate dal Registro delle imprese (comprese le cancellazioni d'ufficio ex art. 2490 c.c. e art. 2545 septiesdecies comma 2 c.c., DPR n. 247/2004 e art. 40 D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020) - con domanda presentata dopo l'entrata in vigore dell'art. 28 del D. Lgs. n. 175/2014 -, si deve procedere all'esclusione dal ruolo ove dai bilanci finali di liquidazione non si rilevino elementi utili per l'attivazione di ulteriori procedure di accertamento ai sensi dell'art. 36 DPR n. 602/1973 e s.m.i., ovvero, in caso di omesso deposito dei bilanci finali di liquidazione.

CONSIDERATO, altresì, che la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 27 novembre 2023 n. 32790 ha escluso sia la "responsabilità tributaria" del liquidatore, perché la sua condotta è estranea alla realizzazione di fatti indice di capacità contributiva, sia la "responsabilità solidale per successione" a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese;

VERIFICATO che per l'impresa in oggetto risulta iscritto a ruolo il Diritto Annuale 2020;

VISTO, altresì, che per la stessa, essendo intervenuta la cancellazione d'ufficio, non risulta il deposito del bilancio finale di liquidazione e che, pertanto, non è verificabile alcun riparto tra i soci;

CONSIDERATA l'attività istruttoria svolta dall'Ufficio Diritto Annuale; VISTA la proposta del Responsabile del Servizio V Diritto Annuale Rag. Alfonso Mazzei; RITENUTO di dover inibire le procedure esecutive per il recupero coattivo del diritto, concedendo il conseguente discarico a favore del Concessionario per l'anno 2020;

DETERMINA

- 1. di inibire l'ulteriore corso della procedura esecutiva per il recupero coattivo delle quote di diritto annuale per l' anno 2020, oggetto della riscossione a mezzo ruolo, riferite all'impresa citata;
- 2. di concedere il discarico a favore del Concessionario per le quote di diritto annuale di cui al punto precedente oggetto di ruolo riferite all'impresa citata;
- 3. di inibire, sul portale DISAR, le eventuali posizioni debitorie successive a quelle già sanzionate, onde evitare la futura ed erronea emissione dei ruoli esattoriali.

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. (Dott. Ciro Di Leva)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)